

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **387/1993** (ECLI:IT:COST:1993:387)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **CHELI**

Udienza Pubblica del **05/10/1993**; Decisione del **05/11/1993**

Deposito del **09/11/1993**; Pubblicazione in G. U. **10/11/1993**

Norme impugnate:

Massime: **19830**

Atti decisi:

N. 387

ORDINANZA 5-9 NOVEMBRE 1993

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso del 28 giugno 1993 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, iscritto al n. 21 del registro conflitti 1993, per conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, sorto in relazione alle deliberazioni dell'Assemblea del 1 aprile 1993, che ha disposto la restituzione, per violazione del termine previsto dal comma 1, ultimo periodo, dell'art. 344 del codice di procedura penale, degli atti relativi alla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Gianfranco Occhipinti per concorso nel reato di cui agli artt. 353, secondo comma, del codice penale, e 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla legge

12 luglio 1991, n. 203 (turbata libertà degli incanti, pluriaggravata), e per concorso del reato di cui agli artt. 319 e 321 del codice penale e 7 del citato decreto legge (corruzione per atto contrario per doveri d'ufficio, pluriaggravata);

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 5 ottobre 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Uditi il Procuratore e il sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta per la Procura ricorrente, e gli avvocati Federico Sorrentino e Giovanni Maria Flick per la Camera dei deputati;

Considerato che, successivamente all'udienza di discussione, è stata promulgata la legge costituzione 29 ottobre 1993, n. 3 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256, serie generale, del 30 ottobre 1993), recante la modifica dell'art. 68 della Costituzione, che nel nuovo testo non prevede l'autorizzazione della Camera di appartenenza per poter sottoporre a procedimento penale un membro del Parlamento;

che, potendo avere tale legge costituzionale rilevanza nel presente giudizio, appare opportuno che, al riguardo, la parte ricorrente e la Camera dei deputati siano nuovamente sentite;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.